

luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole « ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *e*), del citato Trattato, » con le parole « di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999 ».

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole « Per le aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), il credito compete nella misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 » con le parole « Per le aree di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999 il credito compete nella misura massima delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 0108. (ex *11. 0149., ex *11. 0150. e ex *11. 0151.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Bersani, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Marotti, De Franciscis Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Buemi, Pisicchio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate*).- 1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modi-

ficazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole « dell'85 per cento » sono sostituite con la parole « massima ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 0109 (ex 11. 0152.) Pistone, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Nesi, Diana.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Verifiche e sanzioni relative al contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate*). 1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanare entro il 28 febbraio 2003, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tali verifiche, da effettuare dopo dieci e non oltre dodici mesi dalla scadenza dei termini per le richieste di autorizzazione di cui al comma 1, sono finalizzate al controllo ed alla identificazione dei soggetti titolari dei contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Qualora il controllo dell'impresa beneficiaria sia mutato in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1-bis, l'impresa deve rimborsare la somma equivalente al credito d'imposta richiesto. Le somme così recuperate vanno ad incremento dell'importo disponibile per il finanziamento del credito d'imposta di

cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ».

11. 0110. (ex 11. 0147.) Cusumano, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Semplificazione della procedura per la concessione del credito d'imposta per gli investimenti). - 1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, i capoversi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies sono sostituiti dal seguente:

1-bis. Al contributo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 0111. (ex *11. 0154. e ex *11. 0155.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliviero, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis - 1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138/2002 convertito con la Legge n. 178/2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 0112 (ex 11. 0110.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma I qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla U.E. e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni Regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono

effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 071. (ex 11. 0109.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (*Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi*). - 1. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute.

ART. 11-*bis*. -1. A decorrere dal 30 novembre 2002 le plusvalenze di cui al 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 070. (11. 0123.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (*Occupazione e solidarietà*). - 1. Per coloro che sono titolari di un reddito annuo complessivo inferiore a 150.000 euro e che documentano di aver assunto con qualsiasi contratto di lavoro, concernente prestazioni di assistenza domiciliare a favore di ultrasessantacinquenni per un corrispettivo lordo mensile di almeno 750 euro, soggetti di età compresa tra i 32 ed i 42 anni iscritti nelle liste di collocamento delle Regioni dell'obiettivo i di cui al Regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni da almeno tre anni, è detraibile dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50 il cento del corrispettivo lordo versato per ogni mese di lavoro fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con la deduzione prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 069. (ex 11. 0156.) Boccia, Molinari, Loiero, Bertone, Meduri, Lettieri, Annunziata, Morgando, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. -1. A decorrere dal 30 novembre 2002 le plusvalenze di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono soggette, fino al 31 dicembre 2004 all'imposta del 4 per cento. Detta percentuale è incrementata sulle somme percepite, per ciascun periodo d'imposta successivo, di un punto percentuale fino all'ammontare massimo del 20 per cento. Resta salva la facoltà del contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria. Con la identica percentuale progressiva è calcolata la ritenuta prevista dall'articolo 11, comma 7, della

citata legge n. 413 del 1991, sulle somme di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 068. (ex11. 0105.) Nannicini, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Al fine di promuovere le piccole e medie imprese commerciali e di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1o ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 066. (ex *11. 043. e ex *11. 057.) Pisicchio, Cusumano, Mastella, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi del settore fonografico).— 1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi dell'industria fonografica e rilanciare i consumi, ai prodotti musicali, per gli anni 2003 e 2004, si applica un'aliquota IVA transitoria del 15 per cento. Al termine del periodo transitorio tale regime sarà sottoposto ad ulteriore verifica.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 063. (ex 11. 041.) Ruzzante, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Filip-

peschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinnotti, Sereni, Coluccini, Realacci, Frigato, Pistone, Fioroni, Carli, Panattoni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Misure di razionalizzazione fiscale).- 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica, usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture. Fanno eccezione, relativamente agli autocarri, per quanto concerne l'IVA ed i redditi, le imprese di lavori edili e stradali, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza degli autocarri medesimi, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 067. (ex *11. 038. ex *11.065) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Disposizioni in materia di Iva).1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'arti-

colo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.000;

2004: — 2.000;

2005: — 2.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 065.** (ex 11. 033.) Benvenuto, Tollotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Disposizioni in materia di Iva).1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

◦ **11. 064.** (ex 11. 085.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli). 1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **11. 061.** (ex 11. 0145.) Benvenuto, Toltotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli). 1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- **11. 062.** (ex 11. 086.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prodotti cosmetici e igienici non sperimentati sugli animali ».

Segue compensazione del gruppo Verdi n. 5.

- 11. 0107.** (ex 11. 0106.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche). -

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, dopo il numero 120) sono inseriti i seguenti:

120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

2. Al numero 123 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: « concerti vocali e strumentali, » sono inserite le seguenti: « ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 11. 03.** (ex 11. 0115.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari). - 1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

121-bis) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 11. 04.** (ex 11. 0114.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 127-terdecies è sostituito dal seguente: « 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione di aliquota non si applica per gli interventi di recupero di cui alle lettere a) e b) del primo comma del predetto articolo, tranne che per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, individuati ai sensi della sezione seconda del capo primo del titolo primo di tale ultimo decreto »;

b) il n. 127-quaterdecies è sostituito dal seguente: « 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione di aliquota non si applica per gli interventi di recupero di cui alle lettere a) e b) del primo comma del predetto articolo, tranne che per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, individuati ai sensi della sezione seconda del capo primo del titolo primo di tale ultimo decreto; ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

11. 0106. (ex 11. 025.) Albero Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione dell'aliquota Iva per i rifiuti). -1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alle prestazioni di gestione, stoccag-

gio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica, un'aliquota IVA del quattro per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 081. (ex 11. 0118.) Stradiotto, Lusetti, Milana, Fioroni, Ruggieri, Molinari, Lettieri, Grandi, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis - (Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali). - 1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, » sono soppresse.

2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 06. (ex 11. 0113.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggieri, Ruggia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.- 1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, i commi 10 e 11 sono abrogati.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 05. (ex 11. 089.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saia, Saglia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 8.200;

2004: — 8.200;

2005: — 8.200.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 0400. (ex 11. 0131.) Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Olivieri, Boato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. Alla nota 1), dell'articolo 26, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nel secondo periodo, dopo le parole « settore alberghiero », sono aggiunte le seguenti: « e in tutte le imprese turistico-ricettive »;

b) Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo comma, valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti e del gasolio utilizzati nelle zone non servite dal metano ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 70.000;

2004: — 70.000;

2005: — 70.000.

11. 085. (ex 11. 0135. (nuova formulazione)) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Il reddito derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei confronti di conduttore soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione non concorre, per l'intero periodo di durata del contratto, alla determinazione della base imponibile.

2. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro è assunto nella misura del 50 per cento.

3. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sostituire le parole « euro 495,80 », con le seguenti: « Euro 991,600 » e le parole « Euro 247,90 » con le seguenti « Euro 455,80 ».

4. All'articolo 10, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole « loro funzioni » sono aggiunte le parole « ivi compresi i provvedimenti di convalida di sfratto emessi ai sensi articolo 657 e seguenti del codice di procedura civile ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Comunisti Italiani.

11. 0144. (ex 11. 067.) Pistone, Lucidi, Benvenuto, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole « dalla stipula del contratto di affitto » sono aggiunte le seguenti « , nonché alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 101. (ex 11. 098.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

« Articolo 1-bis. - (Minimi di versamento o di ritenute). - 1. Il contribuente è esonerato dal pagamento se l'importo a

debito delle singole imposte da versare non superano ciascuno il minimo di 10,33 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 0102. (ex 11. 022.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. I sostituti d'imposta sono in ogni caso esonerati dall'effettuare la ritenuta d'acconto nei casi in cui l'importo da trattenere nel corso del periodo d'imposta al singolo percepiente sia di ammontare non superiore 10,33 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 010. (ex 11. 023.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo ».

b) al comma 3 la lettera b) è soppressa;

c) al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al successivo comma 3-bis. In attesa dell'istituzione delle microzone di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A/3 per quelli costruiti dopo tale data ».

d) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: « 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società ».

e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: « 3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale »D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola«, senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni ».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

3. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e) ».

4. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7 ed 8 sono soppressi;

b) il comma è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 10 gennaio 2002 per le imposte dirette e al 10 gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 0100. (ex 11. 028.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. — 1. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 016. (ex 11. 088.) Giacco, Battaglia, Labate, D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. - 1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo il numero 13-*bis* è aggiunto il seguente:

« 13-*ter* - atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 017. (ex 11. 089.) Giacco, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, D'Antona, Capitelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. (*Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*). - 1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

- **11. 018.** (ex 11. 019.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448). - 1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- **11. 019.** (ex 11. 087.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448). - 1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento,

ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **11. 020.** (ex 11. 0119.) Bielli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448). - 1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- **11. 087.** (ex 11. 071. nuova formulazione) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Anna Maria Leone, D'Agrò.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3 della legge 10 agosto 2002, n. 166 è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- 11. 021.** (ex 11. 070.) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese, D'Alia, Naro, Giuseppe Gianni, Filippo Maria Drago, Grillo, Misuraca, Fallica, Floresta, Marinello.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Misure congiunturali contro l'inflazione). - 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2003, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente stabilite in riduzione in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'IVA derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **11. 024.** (ex 11. 0137.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rughia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Misure congiunturali contro l'inflazione). - 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2003, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente stabilite in riduzione in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'IVA derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **11. 023.** (ex 11. 0138.) Ruggeri, Morgando, Verneti, Letta, Annunziata.

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano). 1 All'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, al comma 2, primo periodo, le parole: « 117.797.672, 84 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 159.114.224,77 euro ».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

- 11. 022.** (ex 11. 0125.) Sergio Rossi, Paggiarini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - (Attività da ammettere alle agevolazioni sui prodotti petroliferi). - 1. 1. La concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli imprenditori agricoli anche per i quantitativi dei medesimi prodotti utilizzati nelle attività dirette alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Entro il 28 febbraio 2003 il Ministero delle politiche agricole e forestali adegua le tabelle dei consumi di prodotti petroliferi per impiego agevolato in agricoltura allegata al decreto 26 febbraio 2002, includendovi le attività di cui al precedente comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 15.000;

2004: - 15.000;

2005: - 15.000.

- 11. 0103.** (ex 11. 034.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sul gas metano). - 1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono, alla fine, aggiunte le seguenti parole: « L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotti e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile., nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

11. 086. (ex 11. 018.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Il non assoggettamento ad imposizione, previsto per i consumi di cui all'articolo 52, lettera e-ter, del Testo unico 26 ottobre 1995, n. 504, come specificato dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso alle « prestazioni patrimoniali imposte » altrimenti « componenti A » dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 099. (ex 11. 066.) Filippeschi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera: l) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è aggiunto il seguente comma: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 300;

2004: - 225;

2005: - 150.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 026. (ex 11. 0120.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. A partire dal 1° gennaio 2003 l'aggio percepito dai raccoglitori del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. Ai concessionari di Stato nel settore dei giochi e delle scommesse, è consentito, nei relativi locali, installare e gestire gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 4, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un massimo di dieci, previo versamento di un'imposta unica di euro 1500 annui in un'unica soluzione anticipata per ciascun apparecchio.

11. 094. (ex 11. 0132.) Vitali, Arnoldi, Marras.

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis.- 1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998 la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

11. 091. (ex 11. 0124.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 58 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Con riferimento agli ambiti provinciali affidati in concessione in territori insulari, le somme di cui al comma 2 devono essere aumentate in misura pari al 15 per cento, ove si registri una densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché valore aggiunto pro capite, al costo dei fattori, inferiore a lire 35 milioni sulla base delle più recenti rilevazioni Istat.

2-quater. Per le Concessioni gestite attraverso Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, l'aggio

determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, è elevato in misura non inferiore al 30 per cento. »

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000.

11. 090. (ex 11. 0133.) Marras, Vitali, Arnoldi.

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis. 1. All'articolo 1, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni dopo le parole: « di cui alle lettere b) e c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 », inserire le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 25.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 12.000;

2004: — 8.000;

2005: — 8.000.

11. 0114. (ex 11. 092. nuova formulazione) Zorzato, Blasi, Verro, Crosetto, Lezza, Nicotra, Gastaldi, Patria, Gioacchino Alfano, Verdini, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Zanetti, Licastro, Ricciotti, Tarantino, Marras, Dell'Anna, Scherini, Paoletti, Antonio Russo, Gargagnani, Lainati, Lupi, Testoni, Bertucci, Vitali, Arnoldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. Ai datori di lavoro, che a partire dall'1° gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I la-

voratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa